



Riviera Tito Livio, 6  
35123 - Padova (PD)  
Tel. +39 498273195  
Fax +39 498273569  
gare.appalti@unipd.it  
C.F. 80006480281  
P.IVA 00742430283

Ai Presidi delle Facoltà  
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Direttori dei Centri e delle Biblioteche  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari Amministrativi  
Ai Capi Servizio  
e, p.c.  
Al Magnifico Rettore  
Al Prorettore Vicario  
Al Prorettore all'Edilizia dell'Ateneo

*Loro Sedi*

Padova, 21/07/2011  
Prot. n. 39336

Anno 2011 Tit. X Cl. 4 Fasc. 192

All: 1

**OGGETTO:** Disposizioni in merito all'affidamento di lavori, beni e servizi (esclusi quelli attinenti l'ingegneria e l'architettura) mediante acquisizione in economia.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 concernenti Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (c.d. "Decreto Sviluppo").

Nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», in vigore dall'8 giugno 2011.

In applicazione di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 163/2006 e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle introdotte dalla Legge 106/2011 cit., dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 cit., dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, rep. n. 39 del 18.2.2008 ed in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed economicità, si fissano le seguenti disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia.

Queste disposizioni sostituiscono quelle contenute nella Circolare prot. n. 34621 in data 19/06/2008.

#### **1. Tipologie e limiti delle acquisizioni in economia**

L'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori è ammessa per le tipologie di spesa riportate nell'elenco "Tipologie di spesa per acquisizioni in economia" allegato alla presente circolare (Allegato 1 - 1/4), per i limiti di importo deliberati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle procedure di seguito esposte. Si precisa che i limiti di importo per le economie sono fissati attualmente in Euro 200.000,00 per

lavori ed Euro 193.000,00 per forniture di beni e servizi; questi ultimi saranno assoggettati ad un meccanismo di revisione periodica di legge.

I limiti di valore indicati nella presente circolare si intendono al netto di I.V.A. (salvo sub punto 6.4).

## **2. Modalità di acquisizione**

**2.1 per spese d'importo pari o inferiore ad Euro 20.000,00 per forniture e servizi:** si potrà procedere previa acquisizione di un solo preventivo, tenendo presente il principio di rotazione illustrato al successivo punto 4.

**2.2 per spese di importo superiore ad Euro 20.000,00 e inferiore ad Euro 40.000,00 per forniture e servizi:** si dovranno richiedere almeno tre preventivi, tenendo presente il principio di rotazione illustrato al successivo punto 4.

Solo in caso di urgenza determinata da eventi imprevedibili si potrà procedere all'affidamento diretto da parte del RUP, previa acquisizione di un solo preventivo motivando dettagliatamente la scelta.

**2.3 per spese d'importo inferiori ad Euro 40.000,00 per lavori:** si potrà procedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P. previa acquisizione di almeno un preventivo, tenendo presente il principio di rotazione.

**2.4 per spese di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad Euro 193.000,00 (soglia comunitaria attualmente vigente) per servizi e forniture, oppure fino ad Euro 200.000,00 nel caso di lavori:** si dovrà espletare una procedura di gara ufficiosa con offerta in busta chiusa. Il numero degli operatori economici da invitare dovrà essere minimo cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Per lavori, servizi o forniture non compresi nell'allegato elenco (Allegato 1 – 1/4) la Struttura dovrà fare riferimento al Servizio Acquisti dell'Amministrazione Centrale per le opportune istruzioni e indicazioni al fine di adottare la legittima procedura.

Le prestazioni di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

## **3. Requisiti dell'affidatario di lavori, servizi e forniture**

L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente (Artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.).

### **3.1 Albo fornitori di beni e servizi**

L'Università si è dotata di un Albo fornitori al quale si iscrivono, nelle categorie merceologiche predefinite dall'Ateneo, gli operatori economici fornitori di beni e servizi. L'Albo è utilizzato come strumento di identificazione degli operatori qualificati a fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all'acquisizione mediante spesa in economia o all'esperimento di procedure negoziate.

Al fine dell'iscrizione all'Albo fornitori, gli operatori economici devono essere in possesso:

- dei requisiti di ordine generale e di idoneità morale previsti dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., attestati mediante dichiarazione di atto di notorietà, soggetta a controllo;
- della capacità tecnico-professionale dimostrata dall'iscrizione dell'operatore economico al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, dall'indicazione del numero di personale dipendente nell'ultimo triennio e dal possesso di eventuali certificati di qualità;
- della capacità economico finanziaria dimostrata tramite l'indicazione degli importi di fatturato degli ultimi tre anni.

Gli operatori iscritti all'Albo sono soggetti a verifica annuale dei requisiti ed all'aggiornamento dei relativi dati.

**Per spese di importo inferiori ad Euro 40.000,00 per forniture e servizi:** la verifica dei requisiti è già effettuata all'atto dell'iscrizione all'Albo stesso e, pertanto, per l'affidamento ad operatori economici non è necessario effettuare ulteriori verifiche, salvo quella relativa alla regolarità contributiva.

#### **4. Modalità di consultazione degli operatori economici iscritti all'Albo fornitori**

Per le categorie merceologiche presenti nell'Albo di Ateneo e per i fornitori ad esse iscritti, in ottemperanza al principio di rotazione, si dovrà procedere come di seguito indicato.

Un'apposita sezione dell'Albo fornitori consente di selezionare l'/gli operatore/i economico/i da consultare mediante un software che visualizza ciascun operatore iscritto all'Albo, per la categoria merceologica prescelta, inizialmente in base alla data di iscrizione all'Albo stesso e, successivamente, in base al numero e data di consultazioni registrate a livello di Ateneo.

L'ordine di chiamata degli operatori dovrà corrispondere a quello indicato dal programma.

Si potrà derogare dall'ordine indicato solo nei casi specifici qui di seguito esposti:

- nei casi di urgenza per i quali è necessario affidare tempestivamente l'intervento;
- nei casi di interventi effettuati dal servizio di reperibilità di Ateneo;
- nei casi di manutenzioni e riparazioni di impianti, attrezzature, macchine, beni di qualsiasi natura affidati alla ditta installatrice e/o fornitrice;
- nei casi di lavorazioni o di forniture o di prestazioni di servizi altamente specialistiche per le quali è opportuno, dal punto di vista tecnico e/o economico, rivolgersi solo ad alcune ditte specializzate;
- nei casi motivati da opportunità tecnica od economica vistata dal Capo Servizio o dal Responsabile della Struttura.

Per spese previste al punto 2.1, per servizi e forniture, e 2.3 per lavori è opportuno comparare il preventivo ricevuto con l'offerta dell'operatore economico (fornitore di beni e servizi e/o esecutore di lavori) risultato in precedenza miglior offerente per la stessa tipologia di bene o servizio o lavorazione.

Per spese previste al punto 2.2 uno dei tre preventivi dovrà essere dell'operatore economico risultato precedentemente miglior offerente per la stessa tipologia di bene o servizio o lavorazione.

#### **5. Limite spese in economia nella disponibilità diretta dei Presidi, Direttori e Direttore Amministrativo**

Restano ferme le relative disposizioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo o da eventuali delibere del Consiglio di Amministrazione.

#### **6. Note finali**

Nell'intento di dare un quadro generale della normativa vigente per l'acquisizione di spese in economia si forniscono di seguito alcune informazioni:

**6.1. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.):** si tratta del certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per le imprese iscritte a quest'ultima, per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture che non siano svolti in amministrazione diretta.

La L. n. 106/2011 ha stabilito che per i contratti di forniture e servizi fino ad Euro 20.000,00, in luogo della richiesta DURC, gli operatori economici, possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. 445/2000. Si rammentano le sanzioni penali nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative di legge. Le Strutture sono però tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. cit.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 cit., art. 6, prevede che in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, si faccia luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Il D.P.R. cit. all'art. 4, prevede altresì che nelle ipotesi di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Struttura trattenga dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza avvertendo l'operatore economico che, in caso di mancata regolarizzazione, la Struttura verserà l'importo trattenuto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Struttura della verifica di conformità, previo rilascio a seconda dei casi, di una ulteriore ed aggiornata

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del DPR 445/2000 (forniture e servizi fino ad Euro 20.000,00) oppure di un DURC.

Si confermano le disposizioni contenute nella Circolare Prot. n. 3006 del 20/01/2009 "Disposizioni ulteriori in merito al DURC per spese in economia fino ad Euro 1.000,00 (IVA ESCLUSA)".

**6.2. Codice Identificativo Gara (C.I.G.):** Per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall'importo del contratto, ad eccezione di alcune fattispecie contrattuali e delle spese in amministrazione diretta, occorre acquisire il C.I.G., tramite il Servizio Monitoraggio Gare (SIMOG) del portale dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, all'indirizzo [www.avcp.it](http://www.avcp.it). Il C.I.G. dovrà essere riportato nell'invito e sugli strumenti di pagamento.

Il C.I.G. è strumentale alla tracciabilità dei flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del Codice e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato *ex post*, a fini antimafia.

L'AVCP ha emanato la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 che riordina quanto affermato in precedenti determinazioni, fornendo le nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione alle fattispecie specifiche sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. La suddetta Determinazione è reperibile sul portale dell'AVCP.

Un servizio di rilascio di C.I.G. in modalità semplificata (Smart C.I.G. o carnet di 50 C.I.G.) è disponibile per contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici o mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, e per contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice.

Per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con importo posto a base di gara pari o superiore ad Euro 40.000,00 per le stazioni appaltanti, e pari o maggiore ad Euro 150.000,00 per gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di scelta del contraente, i predetti soggetti sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nell'entità e con le modalità previste dall'apposito provvedimento consultabile nel sito web dell'Autorità stessa.

Per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra gli Euro 40.000,00 ed Euro 150.000,00, ed i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra gli Euro 20.000,00 (con probabile revisione ed innalzamento ad Euro 40.000,00) ed Euro 150.000,00 vanno comunicati i dati con riferimento alle fasi di aggiudicazione e stipula del contratto entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso.

Per i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ad Euro 150.000,00, vanno comunicati i dati con riferimento alle diverse fasi dell'appalto entro termini prestabiliti (Comunicato del Presidente dell'AVCP del 04/04/2008).

### **6.3 Convenzioni CONSIP:**

Le Amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. o comunque devono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento

Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP S.p.A. e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del C.I.G. per la stipula della convenzione o dell'accordo, le Strutture che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto C.I.G. per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale C.I.G. "derivato", è, però, necessario fare riferimento al C.I.G. relativo alla convenzione o all'accordo quadro.

### **6.4 Disposizioni su pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 (IVA inclusa) in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73. Circolare prot. n. 18700 dell'1/4/2008.**

Le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad Euro 10.000,00, IVA inclusa, devono verificare, in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non possono procedere al pagamento.

Per le modalità di attuazione della disposizione si rinvia alla Circolare interna prot. n. 18700 dell'1/4/2008.

**6.5 Pubblicità di Gara:** Per le procedure di gara ufficiosa di cui al precedente punto 2.4, ove tutte le imprese invitate siano iscritte all'Albo fornitori, non sussiste alcun onere di pubblicità preventiva. Se una o più delle

**6.5 Pubblicità di Gara:** Per le procedure di gara ufficiosa di cui al precedente punto 2.4, ove tutte le imprese invitate siano iscritte all'Albo fornitori, non sussiste alcun onere di pubblicità preventiva. Se una o più delle imprese invitate non siano iscritte all'Albo, occorre pubblicare l'avviso di gara sul sito internet della Struttura che ha avviato la procedura.

In ogni caso, per le procedure di gara ufficiosa di cui al precedente punto 2.4, occorre procedere alla pubblicità di un avviso post-informazione dell'esito degli affidamenti.

L'Amministrazione metterà a disposizione delle Strutture appositi modelli riguardanti i dati oggetto di pubblicità, preventiva e successiva.

Il Direttore Amministrativo  
Arch. Giuseppe  Battieri